

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Anno 2010

- scadenza 31.12.2009 -

Il presente modello va compilato integralmente – a stampatello - dall'assistito se maggiorenne, ovvero dal genitore o tutore se minorenni. Per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), la disapplicazione della detrazione (corrispondente alla scelta "che non sia") deve essere richiesta ogni anno.

**Alla Fondazione O.N.A.O.S.I.
Via Ruggero D'Andreotto, 18
06124 Perugia**

Tel. 075.5869511 – Fax 075.5058404

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

C.F.

residente in CAP

Via n. Prov.

e-mail

tel. cell. fax

in qualità di: (barrare alternativamente)

assistito maggiorenne

genitore / tutore del minore assistito

cognome e nome

nato/a a il

C.F.

Sotto la propria responsabilità

CHIEDE

(barrare la casella corrispondente alla voce che interessa)

CHE SIA (1)

CHE NON SIA (2)

applicata la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di non presentazione della richiesta, codesta Amministrazione opererà comunque la detrazione, assumendo quale reddito complessivo le sole erogazioni effettuate dall'O.N.A.O.S.I. nel periodo d'imposta.

La Fondazione O.N.A.O.S.I., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti con il presente modello saranno trattati, come stabilito dal D. Lgs. 196/03 nonché da Leggi e Regolamenti, al solo fine di svolgere le proprie funzioni istituzionali.

Luogo e data: _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

1. scegliendo questa opzione tutti i contributi erogati nell'anno solare 2010 verranno liquidati per la somma intera
2. scegliendo questa opzione tutti i contributi erogati nell'anno solare 2010 verranno decurtati delle trattenute IRPEF

INQUADRAMENTO FISCALE DELLE BORSE DI STUDIO O.N.A.O.S.I.

I contributi corrisposti dall'Onaosi agli assistiti studenti (borse di studio) sono fiscalmente considerate "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" (art. 50, co. 1, lettera c) DPR 22/12/1986 n. 917 TUIR). Di conseguenza, per gli assistiti tali redditi si sommano agli altri eventualmente posseduti (ad es. da pensione, da fabbricati, ecc.) determinando l'obbligo di dichiarazione, ricalcolo e versamento dell'imposta.

NON SONO SOGGETTE A IMPOSIZIONE le erogazioni in favore degli assistiti diversamente abili che non attendono agli studi, nonché quelle agli assistiti in età prescolare.

I redditi che l'ONAOSI corrisponde ai propri assistiti non hanno natura pensionistica, sono erogati – su richiesta dell'interessato - in caso di progresso negli studi e spesso consistono in un solo pagamento nell'anno solare. Di conseguenza la Fondazione (che, non assumendo la posizione del datore di lavoro o erogatore di pensione, non è abilitata a svolgerne le funzioni verso chi beneficia delle erogazioni e deve presentare il Mod. 730) è impossibilitata ad effettuare i conguagli d'imposta spesso richiesti dai CAAF.

ASSOGGETTAMENTO FISCALE ALLA FONTE

L'Onaosi ha l'obbligo (art. 24 DPR 29/09/1973 n. 600) di praticare all'atto del pagamento e di riversare all'Erario la ritenuta a titolo di:

- Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art 11 DPR 22/12/1986 n. 917);
- Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito (art. 50 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446);
- Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito (art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360).

Per determinare l'IRPEF, l'Onaosi applica le seguenti aliquote in vigore dal 1/1/2008 (art. 11 TUIR):

SCAGLIONI DI REDDITO ANNUO	ALIQUTA
da 0 a 15.000,00 €	23%
oltre 15.000,00 € fino a 28.000,00 €	27%
oltre 28.000,00 € fino a 55.000,00 €	38%
oltre 55.000,00 € fino a 75.000,00 €	41%
oltre 75.000,00 €	43%

Le addizionali regionali e comunali sono applicate in base all'indirizzo di residenza anagrafica comunicato alla Fondazione. Sull'imposta lorda possono operare detrazioni (v. art. 13 del TUIR) fino a concorrenza massima del relativo ammontare.

DICHIARAZIONE DEL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA (ART. 13 DEL TUIR)

La Finanziaria 2008 (l. 27/12/07 n. 244 che modifica l'art. 23, co. 2, lett. a) DPR 600/1973) stabilisce, che "...a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti ed assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avere diritto (...) alle altre detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR."

In relazione all'adempimento di tale onere si consiglia di munirsi di opportuna assistenza fiscale, dal momento che la propria situazione soggettiva (v. ad esempio se si è a carico dei genitori, oppure se i diversi redditi posseduti superano gli € 2.840,51, ma non gli € 8.000 annui) può determinare una valutazione di convenienza fiscale diversa da caso a caso;

Quanto sopra premesso, alla luce della disposizione della Finanziaria e dell'art 13 commi 1 e 2 del TUIR (riportato in calce alla presente), per gli assistiti Onaosi possono verificarsi – in linea di massima - due principali ipotesi:

1) **le borse di studio Onaosi sono l'unico reddito posseduto:** in tal caso è sempre opportuno - **anche se in anni precedenti la richiesta fosse stata già presentata** - rispedire alla Fondazione l'allegata "Dichiarazione relativa alle detrazioni di imposta Anno 2009" dopo aver barrato l'opzione "CHE SIA". Con tale opzione l'Onaosi applicherà all'imposta lorda dovuta sulla borsa di studio la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non trattenendo imposte fino ad un reddito lordo annuo di € 8.000,00.

2) **si possiedono altri redditi:** in tal caso è sempre opportuno rispedire alla Fondazione l'allegata "Dichiarazione relativa alle detrazioni di imposta Anno 2009", dopo aver barrato l'opzione "CHE NON SIA". Con tale opzione l'Onaosi non applicherà detrazioni all'imposta lorda dovuta sulla borsa di studio, trattenendo invece su ogni importo erogato il 23% a titolo di IRPEF oltre Addizionali Regionale e Comunale (sulla base della residenza comunicata). Questa scelta consente di ridurre l'importo del conguaglio da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

(Gli altri redditi posseduti - ad es. da pensione di reversibilità ENPAM/INPDAP/INPS, da fabbricati etc. - si sommano alla borsa di studio ONAOSI, determinando per l'assistito – unitamente all'obbligo di dichiarazione (UNICO o 730) e di ricalcolo dell'imposta, lo svantaggio di un significativo conguaglio d'imposta).

In mancanza di opzione degli interessati, l'ONAOSI riconosce d'ufficio la detrazione di cui all'art. 13 del TUIR secondo la Circolare Agenzia delle Entrate 15/E del 5/3/08, che conferma come: "... le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato".

ART 13 TUIR**13. Altre detrazioni.**

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

- a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
- b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
- c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
- d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.000 euro;
- e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 28.000 euro.